

TI_GERICHTE 52.2025.209 vom 22. Mai 2025

TI Tribunale d'appello, 2025-05-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2025.209

FR: TI_GERICHTE 52.2025.209 du 22 mai 2025

IT: TI_GERICHTE 52.2025.209 del 22 maggio 2025

Regeste

Commesse pubbliche. Valutazione dei criteri referenze e perfezionamento professionale. Offerta incompleta - Responsabilità sociale (mancata apposizione di una crocetta nella tabella degli indicatori a cui si adempie)

Erwägungen

E. 1.1

la decisione del 22 maggio 2025 con cui il Municipio CO 2 ha deliberato alla CO 1 le opere da impresario costruttore occorrenti per la realizzazione della rivitalizzazione dello stabile _____, è annullata;

E. 1.2

la CO 1 è esclusa dalla gara;

E. 1.3

gli atti sono rinviati al committente per nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2. La tassa di giustizia di fr. 4'000.- è posta a carico del Comune di CO 2. Alla ricorrente è restituito l'anticipo versato. Non si assegnano ripetibili. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti e alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF. 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo La
presidente La cancelliera

E. 1.5

9-10 2 11-12

E. 2

.3. Di regola, le referenze sono costituite da lavori analoghi, eseguiti dal concorrente con soddisfazione del committente, in epoca preferibilmente recente e per quanto possibile con il medesimo personale, soprattutto dirigente (quadri, specialisti; RtiD II-2017 n. 13 consid. 4.3, I-2012 n. 14 consid. 2.2.1; RDAT II- 2004 n. 21 consid. 3.1; STA 52.2017.530 del 5 marzo 2018 consid. 2.3 ; cfr. inoltre sulla distinzione tra referenze aziendali e personali: STA 52.2012.386 del 6 dicembre 2012 consid. 2.1-2.3, massimati in Hubert Stöckli/Martin Beyeler , Das Vergaberecht der Schweiz: Überblick - Erlasse - Rechtsprechung, 9. ed., Zurigo 2014, pag. 516 n. 89 segg.). La definizione di " lavori analoghi" va anzitutto ricercata nelle disposizioni di gara, che notoriamente costituiscono la lex specialis del procedimento concorsuale. In assenza di spiegazioni nelle regole fissate dal committente, questo Tribunale ha stabilito che per lavori analoghi o simili occorre intendere interventi

che sia dal profilo qualitativo sia dal profilo quantitativo presentano un adeguato grado di analogia con l'opera messa a concorso. Caratteristiche del lavoro messo a concorso e mezzi occorrenti per realizzarlo devono presentare sufficienti momenti di affinità con i lavori adottati come referenza, tali da giustificare il riconoscimento di una similitudine. Il significato del requisito "lavori analoghi" può essere dedotto soltanto dalle caratteristiche specifiche della commessa raffrontate con quelle dei lavori eseguiti (cfr. STA 52.2015.60 del 30 aprile 2016 consid. 2.3, 52.2013.526 del 9 gennaio 2014 consid. 2.2, 52.2011.154 del 21 giugno 2011 consid. 2.2).

E. 2.4

Nella valutazione delle referenze, il committente fruisce di un ampio margine discrezionale, il cui esercizio può essere censurato da parte dell'autorità di ricorso unicamente nella misura in cui integra gli estremi della violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo dell'abuso di potere (art. 38 cpv. 1 lett. a LCPubb). Presupposto irrinunciabile ai fini dell'esercizio di tale potere da parte del committente è un'adeguata conoscenza delle prestazioni fornite a terzi, che vengono addotte dai singoli concorrenti a titolo di referenza. Questa esigenza richiama, a sua volta: - la produzione, da parte dei concorrenti, di un'esauriente documentazione, che le descriva in dettaglio, specificandone le caratteristiche, l'importanza e l'epoca in cui sono state effettuate; - una circostanziata verifica, da parte del committente, delle indicazioni fornite dai concorrenti, esperita secondo criteri uniformi ed eventualmente integrata dall'assunzione di informazioni supplementari, adeguatamente protocollate; - una congrua motivazione della valutazione operata dal committente, che permetta ai concorrenti di eventualmente esercitare i loro diritti di difesa e consenta nello stesso tempo all'autorità di ricorso di pronunciarsi con sufficiente cognizione di causa sulla correttezza dell'apprezzamento (RtiD I-2010 n. 25 consid. 4.3 con rinvii; RDAT II-2004 n. 21 consid. 3.1; STA 52.2016.629 del 22 maggio 2017 consid. 3.4, 52.2012.386 citata consid. 2.2). Spesso, i committenti si accontentano di una generica e sommaria indicazione delle referenze, che valutano fondandosi sulle particolari conoscenze del settore interessato, di cui dispongono i loro consulenti. In questi casi, ove sorgano contestazioni sull'ammissibilità o sulla valutazione di singole referenze, spetta al committente, rispettivamente alla parte gravata dall'onere della prova, fornire all'autorità di ricorso le informazioni supplementari, necessarie per metterla in condizione di verificare la correttezza delle loro deduzioni. Non possono pretendere che il Tribunale cantonale amministrativo ponga rimedio alla mancanza d'informazioni accessibili a tutti gli interessati, sperando accertamenti sulle caratteristiche intrinseche dei lavori adottati a titolo di referenza (RtiD I-2010 n. 25 consid. 4.3; STA 52.2008.223 del 10 luglio 2008 consid. 2).

E. 2.5

13-14 3 15-16

E. 3.1

In relazione al criterio delle referenze, il capitolato prescriveva quanto segue (pos. 224.400 CPN 102, pag. 11): Si possono presentare al massimo 5 referenze. Sono considerate referenze per lavori analoghi i lavori ultimati e collaudati negli ultimi 5 anni. - Importo dei lavori per opere da impresario costruttore uguale o maggiore a 500'000 CHF (IVA esclusa) Ciascuna referenza secondo i requisiti sopraindicati da diritto minimo ad un punto. Nel caso in cui la referenza è attinente a lavori nell'ambito di un intervento di ristrutturazione di un edificio si aggiungono ulteriori 2 punti. Nel caso in cui i lavori sono per un Ente Pubblico si

aggiunge un ulteriore punto. I concorrenti erano tenuti a indicare le proprie referenze compilando degli specchietti, con i seguenti dati (capitolato, pag. 11 e segg.): - Località e mappale - Ente Appaltante/Committente - Anno di conclusione - Importo - Oggetto (Indicare specificatamente se si tratta di un nuovo edificio o di ristrutturazione) Gli atti di gara non imponevano l'inoltro di documenti giustificativi in merito alle referenze. Al committente era tuttavia riservata la facoltà di contrarre informazioni presso gli enti nei quali sono stati eseguiti i lavori. Le note sarebbero state attribuite nel seguente modo: Nota 6 Punteggio ³ 16 Nota 5 Punteggio ³ 13 Nota 4 Punteggio ³ 10 Nota 3 Punteggio ³

E. 3.2

La ricorrente sostiene che la referenza n. 5 presentata dall'aggiudicataria non consista in una ristrutturazione. Il punteggio ottenuto per questa referenza meriterebbe quindi di essere ridotto da 4 a 2. Orbene, questo Tribunale non ha motivo di dubitare che i lavori in discussione, consistenti nella riorganizzazione del centro di raccolta rifiuti e nella realizzazione del nuovo magazzino comunale, rappresentassero una ristrutturazione. Il progetto, si legge nel messaggio con cui l'Esecutivo del Comune di _____ ha sottoposto al Consiglio comunale la concessione di un credito di fr. 2'630'000.- per i predetti interventi, aveva infatti per oggetto la riorganizzazione dell'ecocentro comunale esistente, situato sul mapp. 87 di _____, e l'inserimento sul medesimo fondo di un magazzino comunale (messaggio municipale n. _____ del _____, reperibile sul sito internet https://_____). Come spiegato anche in questa sede dall'ente banditore, non si è trattato di costruire un edificio ex novo, bensì di demolire e rimaneggiare i manufatti esistenti dell'ecocentro, già presenti in loco. I generici dubbi che la ricorrente solleva al riguardo non sono supportati da alcun riscontro oggettivo agli atti. La valutazione operata dal committente merita quindi tutela. 4. L'insorgente contesta la valutazione dell'offerta della deliberataria in punto al criterio perfezionamento professionale. Nello specifico, rimprovera al committente di essersi a torto fondato sulla proposta di valutazione 2 della scheda informativa redatta dall'UVCP e richiamata negli atti di gara, anziché 1. 4.1. In merito al criterio di aggiudicazione perfezionamento professionale le disposizioni particolari facenti parte della documentazione di gara annunciavano il seguente metodo di valutazione (pos. 224.720, pag. 16). Per la valutazione del criterio "perfezionamento professionale", fa stato la scheda informativa dell'ufficio lavori sussidiati e appalti, valida alla scadenza del concorso (https://www.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-Criteri_di_aggiudicazione_Formazione_professionale.pdf) Per il calcolo della nota fa stato quanto indicato nella tabella sottostante. Nota da 1 a 6. L'offerente deve allegare la documentazione comprovante: - n° dipendenti (esclusi apprendisti ma compresi i dipendenti in perfezionamento) al momento dell'inoltro dell'offerta. Al fine di determinare il numero dei dipendenti che hanno conseguito un titolo professionale (AFC tirocini triennali e quadriennali e CPF tirocini biennali) da meno di due anni fa stato il totale di quelli che l'offerente (azienda formatrice e non) ha avuto alle proprie dipendenze negli ultimi 5 anni per almeno 12 mesi o ha alle proprie dipendenze al momento dell'inoltro dell'offerta con contratto della durata di almeno 2 anni. Vi era poi una tabella che restituiva le note a dipendenza del numero di collaboratori totali e quelli in perfezionamento professionale. 4.2. Occorre anzitutto premettere che le regole di gara afferenti alla valutazione del predetto criterio contenevano delle imprecisioni. Prevedevano infatti che per il calcolo dei punti avrebbe fatto stato la scheda informativa valida alla scadenza del concorso, però poi rinviavano a quella del 2020, invero a quel momento già superata dalla successiva del 1° gennaio 2025. Le imperfezioni insite nel capitolato,

riconosciute dalle stesse parti in causa, erano dunque verosimilmente dovute a un rifiuto, tant'è che per la valutazione del criterio il consulente del committente ha applicato la scheda corretta, in vigore dal 1° gennaio 2025. A torto l'ente banditore ha tuttavia stabilito i punteggi applicando la proposta di valutazione 2, sostenendo in questa sede che tale metodo di valutazione sarebbe quello abitualmente adottato dal Comune. La stessa scheda informativa richiamata dagli atti di gara prevede infatti che nella misura in cui il bando si limita a fare riferimento a queste linee guida senza fornire dettagli sul sistema di valutazione, come in concreto, debba essere utilizzata la proposta di valutazione 1 (cfr. punto n. 2 pag. 2). Nessuno pretende del resto che ci si trovi di fronte ad un settore dove vi è un numero ridotto di posti di tirocinio, per cui in questo caso sarebbe stata determinante la proposta di valutazione 2. Non porta a diversa conclusione il fatto che tutti i concorrenti, compresa la ricorrente, hanno compilato le tabelle e inserito il numero totale dei dipendenti in perfezionamento professionale applicando il sistema di valutazione 2. Né la circostanza secondo cui tutti i concorrenti sono stati valutati secondo i medesimi parametri. Le regole di gara, rimaste inimpugnate, sono divenute vincolanti tanto per i partecipanti alla procedura, quanto per l'ente banditore, che deve rispettarle per non incorrere in una violazione del diritto sotto il profilo della parità di trattamento e del principio della trasparenza (art. 1 cpv. 1 lett. a e c LCPubb). 4.3. Da quanto sopra consegue che la motivazione che ha spinto il committente ad adottare il controverso sistema di calcolo non può essere tutelata. Occorre pertanto rivalutare il criterio del perfezionamento professionale sulla base del sistema di valutazione 1, atteso che entrano in considerazione i dipendenti: - alle dipendenze dell'offerente negli ultimi cinque anni (non prima del 1° luglio 2020); - per almeno

E. 3.5

17-18 4 19-20 4.5 21-22 5 23-24 5.5 25-30 6 6.2. La ricorrente contesta la valutazione dell'offerta della deliberataria in punto al criterio responsabilità sociale delle imprese, per il fatto che essa non ha apposto alcuna crocetta sul punto n. 15 della tabella degli indicatori a pag. 14 del capitolato. Ora, se da un lato è vero che la ricorrente non ha chiesto espressamente la sua esclusione dalla gara per questo motivo, dall'altro lato è altrettanto vero che una domanda in tal senso può perlomeno indirettamente essere desunta dagli allegati di causa. Non va inoltre dimenticato che l'insorgente non è assistita da un legale, per cui a maggior ragione occorre mostrarsi meno rigorosi rispetto alle esigenze di motivazione di cui all'art. 70 LPAm. 6.3. Nel caso concreto, la deliberataria ha lasciato in bianco lo spazio dedicato all'indicazione del rispetto dell'indicatore n. 15 per cui era richiesta l'informazione. L'offerta non è stata compilata in ogni sua parte e va ritenuta incompleta: la medesima andava quindi esclusa. Ci si può in effetti riferire alla giurisprudenza di questo Tribunale secondo cui se un concorrente intende offrire prestazioni gratuite non può limitarsi a lasciare una posizione vuota, ma lo deve indicare chiaramente, apponendo "0" o un segno inequivocabile (ad es. "-"; cfr. STA 52.2020.396 del 16 dicembre 2020 consid. 3 con riferimento alle STA 52.2019.284 del 5 agosto 2019, 52.2018.614 del 22 febbraio 2019, 52.2015.251 del 21 luglio 2015). Non permette di giungere ad altra conclusione il fatto che nel caso concreto non si tratti di prezzi, ma dell'indicazione dell'adempimento o meno dei requisiti elencati nella predetta tabella. Del resto, il capitolato di appalto avvertiva inequivocabilmente, con tanto di evidenziatura in grassetto, che la mancata compilazione di alcuni (o tutti) i 30 punti della tabella degli indicatori "dimenticandosi" di apporre le crocette corrispondenti avrebbe reso l'offerta incompleta e quindi non valida (pos. 224.630 pag. 14 e 15). Nemmeno il fatto che la deliberataria non ha lasciato la tabella completamente in bianco, omettendo di crociare solo uno dei 30 indicatori elencati, e che

(anche) con 25 indicatori dichiarati, il punteggio non sarebbe cambiato, ritenuto che tra i 25 e i 30 indicatori la nota è sempre 6 , permette di giungere a conclusioni a lei più favorevoli. In concreto, come visto, non può essere ignorato che il capitolato era chiarissimo in punto alle informazioni richieste e alle modalità di compilazione. Lo è altrettanto la relativa scheda informativa (criterio di aggiudicazione responsabilità sociale delle imprese) redatta dall'UVCP (versione 1° gennaio 2024) alla quale le condizioni di gara si riferiscono, che prevede la stessa sanzione in caso di indicazioni incomplete (cfr. punto n. 5, risposte alle domande frequenti, pag. 10). L'ente appaltante non poteva pertanto che estromettere quest'offerta, conformemente sia alle norme applicabili (art. 40 cpv. 1 e 42 cpv. 1 RLCPubb/CIAP) sia alle regole di gara da esso stabilite (pos. 224.630), divenute vincolanti tanto per esso stesso quanto per i concorrenti e da cui non può essere fatta astrazione a posteriori. Tale conclusione non procede da un eccesso di formalismo, né viola il principio della proporzionalità o disattende quello della buona fede. Al contrario, ammettere l'offerta in discussione costituirebbe una palese disattenzione del diritto e del principio della parità di trattamento tra concorrenti che deve guidare l'aggiudicazione di ogni commessa pubblica (vedi art. 1 cpv. 1 lett. a LCPubb). 7. Visto quanto precede, il ricorso va parzialmente accolto. La decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati al committente per nuova decisione. Si ricorda che l'annullamento di una decisione di aggiudicazione non ha ripercussioni soltanto inter partes , ma ha anche un effetto inscindibile su tutti gli offerenti che hanno preso parte alla procedura di aggiudicazione. L'ente appaltante dovrà pertanto prendere nuovamente in considerazione le offerte valide di tutti i partecipanti alla procedura di aggiudicazione, anche quelli che non hanno presentato ricorso (DTF 146 II 276 consid. 6; STA 52.2021.128 del 4 giugno 2021 in RtiD I-2022 n. 3 consid. 1.2.2). Dovrà rivalutarle applicando correttamente i vari parametri, secondo quanto considerato nella presente decisione e secondo le regole di gara e ricalcolare tutti i punteggi, se del caso richiedendo agli offerenti la documentazione mancante (ad esempio attestati CFP o AFC). Laddove occorre, si farà inoltre confermare che i dipendenti annunciati quali collaboratori in perfezionamento professionale sono rimasti alle dipendenze della ditta per almeno 12 mesi rispettivamente che i contratti di lavoro dei medesimi non sono stati disdetti prima dell'inoltro dell'offerta. 8. Secondo giurisprudenza, il rinvio dell'incanto all'istanza precedente per procedere a complementi istruttori, con esito aperto, comporta che chi ricorre sia considerato come vincente (DTF 137 V 210 consid. 7.1; STF 2C_570/2022 del 20 febbraio 2023 consid. 5.2). La tassa di giustizia è quindi posta a carico della committenza secondo soccombenza, ritenuto che la deliberataria ne va esente non avendo resistito all'impugnativa (art. 47 cpv. 1 LPAm). Non si assegnano ripetibili alla ricorrente che non si è avvalsa del patrocinio di un legale (art. 49 cpv. 1 LPAm) . Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza:

E. 7

Nota 2 Punteggio ³ 4 Nota 1 Punteggio ³ 1 (l'offerente ha solo la referenza di idoneità)

E. 12

mesi 1 P _____ i G _____ AFC 11.07.2005 01.01.2018 indeterminata
indeterminata 2 A _____ N _____ AFC 01.09.2024 01.09.2022 indeterminata
indeterminata 2 C _____ G _____ AFC 31.08.2006 09.02.2006 indeterminata
indeterminata 2 Totale dipendenti in perfezionamento professionale 9 I dipendenti
A _____ D _____, P _____ G _____ e C _____
G _____ epe non potevano essere considerati ai fini del punteggio, siccome assunti

con un contratto di lavoro stipulato prima del 1° luglio 2020. Per quanto attiene a A_____ N_____, risulta che il medesimo è in realtà un apprendista in formazione. Egli è stato infatti assunto dalla deliberataria con un contratto di tirocinio come apprendista muratore dal 1° settembre 2022 al 31 agosto 2025 e non con un contratto di lavoro. Il collaboratore è stato dunque (rettamente) conteggiato tra gli apprendisti, per il calcolo del relativo criterio di aggiudicazione, ma non poteva esserlo tra i dipendenti in perfezionamento professionale. A_____ N_____ ha ottenuto il CFP di aiuto muratore il 31 agosto 2021 ed è stato assunto dall'aggiudicataria a decorrere dal 1° settembre 2021, con un contratto di durata indeterminata ma che, per stessa ammissione di quest'ultima, ha preso fine il 22 agosto 2022. Il dipendente è quindi stato impiegato per meno di 12 mesi. Neppure questo collaboratore meritava pertanto di essere considerato ai fini del calcolo del punteggio. All'offerta della deliberataria, spettava dunque la nota 1.50 (0 collaboratori in perfezionamento per 64 dipendenti), che rapportata al fattore di ponderazione prestabilito (3%), corrisponde a 0.045 punti. 4.5. La ricorrente ha dal canto suo annunciato quali collaboratori in perfezionamento 8 persone e compilato la tabella a pag. 16 del capitolato nel seguente modo: Anno Dipendenti in perfezionamento professionale (cantiere + amministrativi) Numero Nominativo 2020-2021 3 I_____ i - M_____ - G_____ e 2021-2022 3 I_____ - M_____ - G_____ 2022-2023 2 M_____ - C_____ 2023-2024 3 M_____ - C_____ o - D_____ 2024-2025 3 Ca_____ - D_____ - D_____ Totale

E. 14

Dalla documentazione allegata all'offerta dell'insorgente emerge che tutti gli 8 lavoratori annunciati sono stati assunti con un contratto (posteriore al 1° luglio 2020) della durata di almeno due anni e hanno iniziato la propria attività entro due anni dall'ottenimento dell'attestato di capacità (cfr. le copie dei contratti di lavoro e degli attestati AFC, agli atti). Se i contratti dei predetti collaboratori non fossero stati disdetti prima dell'inoltro dell'offerta, rispettivamente non lo fossero stati meno di 12 mesi dalla loro stipula, alla ricorrente andrebbero quindi riconosciuti complessivamente 8 dipendenti in formazione professionale, su un totale di 57 unità annunciate. Applicando la tabella di cui alla scheda informativa dell'UVCP richiamata dagli atti di gara, alla ricorrente spetterebbe la nota 6 per questo criterio, che corrisponde a 0.18 punti (6 x 3%). 5. Giusta l'art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per scritto, in modo completo e tempestivo e utilizzando i documenti di gara ufficiali messi a disposizione dal committente. L'offerta, sottolinea l'art. 40 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, allestita in forma scritta, chiara ed univoca, deve essere compilata in ogni sua parte. Offerte incomplete o che non rispondono alle esigenze del capitolato devono di principio essere escluse, nell'interesse della parità di trattamento tra concorrenti e della comparabilità delle offerte (cfr. al riguardo: STA 52.2017.579 del 21 marzo 2018). In particolare, aggiunge l'art. 42 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, sono escluse le offerte giunte in busta aperta, prive del contrassegno o della dicitura esterna prescritta, non indirizzate al recapito indicato, giunte dopo il termine di scadenza, mancanti dei prezzi unitari o dei prezzi a corpo, sprovviste delle firme o dei documenti necessari o richiesti, incomplete oppure che contengono proposte di sconto non prescritte dalla documentazione di gara. La conformità dell'offerta per rapporto alle condizioni di gara costituisce dunque un presupposto dell'aggiudicazione di qualsiasi commessa pubblica. Resta in ogni caso riservato il principio di proporzionalità, in particolare nell'ottica del divieto di un formalismo eccessivo; difformità irrilevanti vanno tollerate (cfr. STF 2D_45/2016 del 10

luglio 2017 consid. 5.1, 2C_458/2008 del 15 dicembre 2008 consid. 3.1; RtiD I-2014 n. 12 consid. 3.1; STA 52.2024.25 del 2 aprile 2024 consid. 2.2, 52.2021.209 del 4 agosto 2021 consid. 4.1 e riferimenti; Matteo Cassina , Principali aspetti del diritto delle commesse pubbliche nel Cantone Ticino, vol. 11 collana gialla CFP, Lugano 2008, pag. 34). 6. 6.1. Il bando di concorso prevedeva il criterio di aggiudicazione responsabilità sociale delle imprese e stabiliva il seguente metodo di valutazione (pos. 224.630, pag. 13): Totale dei requisiti ottemperati su una lista di 30, negli ultimi 12 mesi. Per l'applicazione vale la scheda informativa "Criterio di aggiudicazione responsabilità sociale delle imprese (4%)", versione del 01.01.2024, edita dall'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche (UVCP) pubblicata sul sito: <https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/bando> Gli offerenti devono compilare la tabella degli "indicatori da valutare" nel presente criterio, apponendo una crocetta su ogni indicatore (requisito) elencato. Il punteggio verrà poi assegnato applicando la tabellina sottostante, estratta dalla scheda UVCP. Nel caso in cui l'offerente non compili alcuni (o tutti) i 30 punti della tabella degli indicatori "dimenticandosi" di apporre le crocette corrispondenti, l'offerta sarà ritenuta incompleta e quindi non valida. (...) Seguiva la tabella con la descrizione dei 30 indicatori (economici, sociali e ambientali) selezionati, in cui i concorrenti erano tenuti a confermare, apponendo una crocetta nella casella corrispondente (SI/NO), se i medesimi erano adempiuti oppure no. Dalla pos. 224.630 (pag. 15) era infine deducibile il seguente schema per l'assegnazione delle note : Nr. Indicatori Nota 0-6 1 7-8

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.